RIVISTA DI
DIRITTI COMPARATI

Introduzione al *focus* *"National Human Rights Institutions.* Alcune esperienze comparate"

Alessandra Di Martino

Questo *focus* della rivista riunisce alcuni contributi elaborati nell'ambito di un Prin sulle *National Human Rights Institutions* e sviluppati in una prospettiva comparativa[1]. Le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRIs, secondo l'acronimo inglese) sono previste da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1993[2]. Questa ha attribuito loro funzioni di promozione e prevenzione delle violazioni dei diritti umani. Tali funzioni assumono nelle NHRIs profili collettivi e sistemici, distinti e complementari rispetto alla tutela giurisdizionale, che è di tipo reattivo, rimediale e per lo più individuale, essendo gli effetti generali circoscritti ai giudizi di incostituzionalità delle leggi. La risoluzione dell'Onu ha incorporato i cd. principi di Parigi, articolati in precedenza in maniera informale, tra cui figurano l'indipendenza, il pluralismo, l'efficacia, la responsabilità e l'ampiezza del mandato delle NHRIs.

In Italia, l'interesse per le istituzioni nazionali per la protezione dei diritti umani è alimentato anche da esigenze pratiche, perché il nostro paese è una delle poche democrazie pluraliste nelle quali ancora manca una NHRI[3]. Come nelle scorse legislature, anche nella presente sono stati presentati diversi disegni di legge per istituirla. Una parte di essi è volta alla creazione di una specifica Istituzione per la promozione e la protezione dei diritti umani, che ingloba organismi competenti in materia di anti-discriminazione, alcuni dei quali collocati all'interno del potere esecutivo. Altri prevedono l'attribuzione di un generale mandato per la protezione e promozione dei diritti al Garante per la protezione dei dati personali, un'agenzia che presenta garanzie di autonomia e indipendenza particolarmente solide ed è titolare di poteri relativamente estesi[4]. Simili proposte rendono più visibile il collegamento tra le

---

[1] In particolare, si tratta dell'unità Sapienza di Roma; il progetto è PRIN 2022 – *FRAMing National Human Rights Institutions: European and Comparative Interplays* (FRAME) - CUP - J53D23005290001, prot. n. 2022BXT5HR, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

[2] AG Onu, Ris. 48/134, del 20 dicembre 1993.

[3] Per una ricostruzione dei problemi sul tappeto v. ora G. Repetto (a cura di), *Una* National Human Rights Institution *per l'Italia: problemi e prospettive*, Torino, 2025. Tra le altre democrazie pluraliste in cui questa istituzione manca, si segnalano gli Stati Uniti, il Brasile e Israele.

[4] Ddl S. 303 – XIX Legislatura – Sen. S. Pucciarelli, *Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani;* Ddl S. 424 – XIX Legislatura – Sen. V. Valente e altri, *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali*; Ddl S. 505 – XIX Legislatura – Sen D. Bevilaqua e altri, *Disposizioni per l'assegnazione al Garante*

NHRIs e il dibattito italiano più risalente sulle agenzie amministrative indipendenti. Tale dibattito ha affrontato le questioni poste dalle agenzie all'incrocio tra l'organizzazione amministrativa nazionale e quella europea, e il problema della loro neutralità rispetto al processo democratico, che include invece elementi di conflittualità e responsabilità politica[5]. Nell'ambito della dottrina costituzional-comparatistica, le NHRIs sono state associate al cd. *fourth branch*, tematizzato recentemente da alcuni autori statunitensi[6].

Negli studi sull'argomento[7], si usa distinguere tre modelli di NHRIs, alla luce della loro struttura e dei loro compiti: la commissione, l'*ombudsman* e l'istituto di ricerca.

Il modello della commissione è adottato nel Regno Unito e in altri paesi di Europa, Africa e Asia, essendo diffuso soprattutto tra i membri del *Commonwealth*. La commissione è un organo collegiale con poteri ampi e articolati, tra cui quelli di ricevere reclami/ricorsi e di svolgere indagini. Un altro tipo di commissione – che per alcuni costituisce invero un quarto modello – è impiegato in Francia e in alcune ex colonie francesi; questo tipo di commissione ha prevalentemente funzioni consultive.

Il modello dell'*ombudsman* è nato in Svezia ed è stato poi adottato in altri paesi scandinavi, nonché in Spagna, in Portogallo e in diversi stati latinoamericani. Dopo la transizione costituzionale in Europa centro-orientale, questa figura è stata recepita anche in molti paesi della regione. L'*ombudsman* è un organo monocratico, normalmente eletto dal Parlamento, la cui funzione originaria era quella di controllare l'amministrazione e di occuparsi di casi di *maladministration*. Le sue funzioni si sono successivamente estese a una protezione generale dei diritti fondamentali.

---

dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani; Pdl C. 426 – XIX Legislatura – On. L. Quartapelle Procopio e altri, *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani fondamentali*; Pdl cost. C. 580 – XIX Legislatura – On. M.A. Donato Laus, *Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani*. Per una discussione di queste proposte cfr. V. Tudisco, *La creazione di un'istituzione per i diritti umani in Italia*, in G. Repetto (a cura di), *Una* National Human Rights Institution *per l'Italia*, cit., p. 47 ss. e, con riferimento specifico all'Autorità Garante per la *privacy*, G. Cerrina Feroni, *I tentativi di istituire una NHRI nel contesto italiano: quale ruolo per il Garante per la protezione dei dati personali?*, ivi, p. 19 ss.

[5] V. almeno M. Manetti, *Poteri neutrali e costituzione*, Milano, 1994; S. Niccolai, *Indipendenza e autorità nell'ordine costituzionale*, Pisa, 1994; E. Chiti, *Le agenzie europee: unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie*, Padova, 2022; F. Merusi, M. Passaro, *Le autorità indipendenti*, 2. ed., Bologna, 2011.

[6] M. Tushnet, *The New Fourth Branch. Institutions for Protecting Constitutional Democracy*, Cambridge, 2021.

[7] Cfr. almeno J. Wouters, K. Meuwissen (eds.), *National Human Rights Institutions in Europe*, Cambridge, 2013; S. Cardenas, *Chains of Justice. The Global Rise of State Institutions for Human Rights*, Philadelphia, 2014; S. López Escarcena, M. Nuñez Poblete, J. Wouters (eds.), *National Human Rights Institutions in Europe and Latin America*, Cambridge, 2024; R. Goodman, Th. Pegram (eds.), *Human Rights, State Compliance, and Social Change: Assessing National Human Rights Institutions*, Cambridge, 2012; L. Manca, *Le istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani. Profili teorici, comparativi e prassi*, Napoli, 2021; Ch. Hein, *La protezione dei diritti umani. Le istituzioni nazionali indipendenti a confronto*, Roma, 2021. Sugli *ombudsman*, che rappresentano un tipo di NHRI, v. E. Campelli, *L'*ombudsman *nel diritto comparato: origine, esperienze, prospettive*, Milano, 2024.

Il modello dell'istituto di ricerca ha origini danesi: si tratta di un organo collegiale i cui fini principali sono quelli di svolgere attività di ricerca e di disseminare informazioni sui diritti umani a un pubblico vasto. Non è un modello molto diffuso, ma tra i pochi paesi che l'hanno scelto c'è la Germania.

Alcune questioni investono trasversalmente queste istituzioni, e metterle meglio a fuoco potrà tornare utile anche in vista della futura creazione di una NHRI in Italia. Un punto decisivo è costituito dal grado di osservanza dei principi di Parigi, in particolare l'indipendenza e il pluralismo dei membri delle NHRI, nonché il tipo di mandato, che deve essere non particolare (riferito cioè alla tutela di uno o più specifici diritti) ma generale (teso a una considerazione comprensiva e integrata della protezione dei diritti umani in un determinato paese). Un altro aspetto centrale riguarda il bilancio, segnatamente la sua fonte, il suo ammontare e l'autonomia nella sua gestione. È piuttosto frequente imbattersi in testimonianze circa la ridotta incisività dell'azione delle NHRIs proprio a causa della carenza dei fondi di cui esse dispongono. Tutti questi elementi vengono valutati ai fini l'accreditamento delle NHRIs, deliberato ora dalla sotto-commissione sull'accreditamento della *Global Alliance of National Human Rights Institutions*.

Da un punto di vista costituzionalistico, e in maniera trasversale, le NHRIs sollevano diversi interrogativi. Accanto ai problemi pratici relativi a una possibile frammentazione della protezione e della promozione dei diritti tra una pluralità di organi diversi, che necessiterebbero di raccordi adeguati sia all'interno che al di fuori degli stati, alcune questioni toccano i rapporti con gli organi costituzionali, segnatamente i legislatori, i governi e le corti. In concreto, tali rapporti sono definiti, da un lato, attraverso le procedure di nomina, gli obblighi di presentare relazioni periodiche, la titolarità di poteri investigativi e informativi e, dall'altro, attraverso la capacità di instaurare procedimenti giudiziari (eventualmente anche giudizi di costituzionalità), e/o di partecipare in qualità di intervenienti o *amici curiae*. Un altro aspetto delicato riguarda i rapporti tra le NHRIs e la società civile, nella misura in cui per un verso alcuni canali di interazione rendono le prime recettive dinanzi alle domande emergenti nella seconda. Per l'altro verso, possono presentarsi problemi di selettività, esclusione o anche estraneità con riguardo all'accesso a tali istituzioni, nonché di "cattura" di queste da parte di soggetti che dovrebbero essere oggetto del loro controllo (si pensi alle imprese e ai poteri privati). Da un punto di vista sostanziale, infine, l'interrogativo principale riguarda i diritti sui quali si concentra l'attività di ciascuna NHRI: occorre verificare quale ruolo occupino in concreto il principio di eguaglianza, i diritti sociali, i diritti delle persone migranti, i diritti delle persone con disabilità, il diritto alla *privacy,* specie nel contesto delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale, etc. Il profilo dei contenuti si collega a quello della struttura dei diritti e

investe, in una prospettiva di teoria costituzionale comparata, il tema delle dimensioni dei diritti fondamentali[8].

In ogni caso, le risposte che vengono date tanto alle domande istituzionali-procedurali quanto a quelle sostanziali-dimensionali risentono delle culture costituzionali in cui le NHRIs sono inserite. E qui si tocca un ultimo punto importante, perché queste culture costituzionali vanno a loro volta osservate a partire dalla mediazione, svolta dalle NHRIs, tra il regime universale di protezione internazionale dei diritti umani, relativamente astratto, e concezioni nazionali più concrete, radicate nelle singole esperienze costituzionali. In questo ruolo di mediazione, le NHRIs da un lato incarnano sul fronte dell'organizzazione quel processo di internazionalizzazione della tutela dei diritti che si è sviluppato a partire dalla fine della seconda guerra mondiale[9], e dall'altro risentono delle difficoltà attraversate dai diritti umani e costituzionali nell'età contemporanea[10]. In primo luogo, pur riconoscendo l'esigenza di proteggere e promuovere i diritti, bisogna essere consapevoli delle controindicazioni di una crescente *rightsification*, cioè l'inquadramento di questioni complesse attraverso la sola grammatica dei diritti, che rischia, sia nella riflessione teorica che nella prassi, di mettere i beni pubblici e gli interessi generali in secondo piano[11]. In secondo luogo, il *focus* prioritario spesso adottato dalle NHRIs, in favore di gruppi vulnerabili e dipendenti[12], presenta risvolti ambivalenti, relativi sia alla inferiorizzazione delle persone coinvolte sia all'adozione di un ragionamento dai tratti etici e umanitari che rimuove il discorso politico, un discorso, quest'ultimo, che si articola tra soggetti eguali all'interno di una comunità democratica, si alimenta di disaccordi e conflitti ed elabora (anche) fini di giustizia sociale. Infine, le NHRIs subiscono i contraccolpi negativi dei processi di erosione democratica[13], in Europa centro-orientale e non solo, processi che indeboliscono dall'interno le istituzioni di garanzia dei diritti e i contropoteri delle democrazie pluraliste. Ugualmente, esse possono risultare scarsamente efficaci non solo per la mancanza di risorse finanziarie, ma anche per le condizioni estreme di un

---

[8] Cfr., se si vuole, A. Di Martino, *La doppia dimensione dei diritti fondamentali*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, 2016.

[9] Per tutti P. Ridola, *Il principio libertà nello stato costituzionale*, Torino, 2018, p. 5.

[10] Per una problematizzazione rimando, se si vuole e con riferimento alle culture costituzionali, ad A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture costituzionali e spazi globali*, in *DPCE online*, 2021, n. spec., p. 733 ss. Particolarmente critico M. Loughlin, *Against Constitutionalism*, Cambridge Mass., 2022, p. 111 ss.

[11] Tra gli stessi internazionalisti v. A. Peters, *Global Constitutionalism. The Social Dimension*, in Ead., T. Suami, D. Venoverbeke, M. Kumm (eds.), *Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives*, Cambridge, 2018, p. 291 ss. (299).

[12] Per una discussione sul tema v. O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, 2018.

[13] Per tutti M. Tushnet, M.A. Graber, S. Levinson (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford, 2018.

conflitto, come testimoniano, prendendo due tristi esempi attuali, le istituzioni nazionali per i diritti umani in Ucraina e in Palestina.

***

Tre contributi del *focus* analizzano in maniera approfondita alcune esperienze di NHRIs. Due di essi esaminano il modello della commissione: anzitutto in due paesi europei, segnatamente il Regno Unito e l'Olanda, e poi in due paesi del cd. *Global South*, segnatamente il Sud-Africa e l'India. Il terzo articolo analizza il *Defensor del pueblo* nel contesto spagnolo come caso paradigmatico di *ombudsman*.

Prima di sintetizzare brevemente il contenuto di questi contributi, vale la pena menzionare le caratteristiche di una NHRI che ricade nel terzo modello, l'istituto di ricerca, e cioè la NHRI tedesca. Si tratta, infatti, di un'istituzione piuttosto atipica nel panorama comparato. In primo luogo, il *Deutsches Institut für Menschenrechte* non è un'istituzione pubblica, ma ha lo *status* giuridico di un'associazione privata registrata (*eingetragener Verein*). Una seconda peculiarità riguarda la base normativa dell'*Institut*, formata sia dalla legge istitutiva, approvata dal Parlamento nel 2000 dopo un conflitto politico piuttosto acceso sul piano nazionale e internazionale, sia dallo statuto dell'associazione che preesisteva alla legge. Da queste specificità ne discendono altre, come la sua composizione: i membri dell'*Institut* sono organizzazioni non governative e individui privati; accanto a essi compaiono alcuni commissari con funzione di garanzia, competenti per specifiche materie e di natura pubblicistica, nonché rappresentanti dei ministeri. La presenza di questi ultimi soggetti, se da un lato ha posto interrogativi in ordine all'effettiva indipendenza dell'*Institut*, dall'altro si spiega in ragione della tradizione amministrativa tedesca, la cui organizzazione comprende garanti/*Beauftragte* connessi, variamente anche se debolmente, al potere esecutivo (ne sono un esempio i garanti per la protezione dei dati personali e per i migranti, a livello federale e dei singoli *Länder*). Da un'altra angolatura, la particolare composizione della NHRI tedesca la avvicina alle organizzazioni della società civile, anche se essa cerca di mantenere una posizione di equidistanza tra queste ultime e i poteri pubblici. Come si è accennato, le funzioni del *Deutsches Institut für Menschenrechte* riguardano soprattutto la ricerca, la supervisione e la comunicazione nello spazio pubblico, ma l'*Institut* ha anche funzioni consultive rispetto agli organi dell'indirizzo politico e può intervenire nei procedimenti giudiziari. Rispetto alle altre NHRIs, però, ha ridotti poteri di indagine e non riceve reclami o ricorsi. Ciò si spiega con il ruolo del tutto centrale occupato in Germania dalla giurisdizione, e in particolare dal Tribunale costituzionale federale, nella risoluzione delle controversie sui diritti fondamentali, mentre una funzione analoga a quella di ricevere ed elaborare reclami è svolta dal *Bundestag* con riguardo alle petizioni[14].

[14] Per un inquadramento v. H. Bielefeldt, M. Krajewski, M. Krennerich, B. Rudolf, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, in S. López Escarcena, M. Nuñez Poblete, J. Wouters (eds.), *National Human*

Venendo ora agli articoli del *focus*, quello di Federico Nania è intitolato "Le *National Human Rights Institutions* nel prisma della protezione dei diritti umani: un confronto tra Regno Unito e Paesi Bassi". L'autore si occupa dell'istituzione e della prassi della *Equality and Human Rights Commission* inglese e dell'*Institute for Human Rights* olandese, evidenziando come, in entrambi i paesi, le commissioni siano il frutto della fusione di organismi già esistenti, in particolare degli *equality bodies*. Le due commissioni vengono inoltre tematizzate alla luce del dibattito sulle *fourth branch institutions*. Con riguardo alla NHRI inglese, in particolare, Nania mostra la tensione tra la concezione universalistica di protezione dei diritti, propria del diritto internazionale e veicolata dalla NHRI, e l'idea più tradizionale, storica e concreta, radicata nell'esperienza del *common law* britannico. L'autore analizza gli ampi poteri della *Commission*, rilevando comunque l'assenza di quello di accertare in maniera vincolante una responsabilità giuridica individuale. Un altro aspetto critico è relativo alla nomina dei membri della Commissione da parte del *Secretary of State*. Con riferimento al contesto olandese, Nania sottolinea il nesso tra la creazione della NHRI e il rango primario del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico. Una caratteristica dell'esperienza olandese è la coesistenza della *Commission* con un *ombudsman* e con alcuni organismi competenti in materia di anti-discriminazione e anti-razzismo. La nomina dei membri dell'*Institute* è bensì affidata a un ministro, ma, diversamente dal caso inglese, questo agisce sulla base del parere di un organo consultivo più indipendente.

Il saggio di Chiara De Santis si incentra su "Le *National Human Rights Institutions* nei Paesi del *Global South*: Sudafrica e India". L'autrice indaga l'istituzione, la composizione, i poteri e la prassi più significativa delle NHRIs in Sud Africa e in India, confrontando due esperienze differenti nella vasta area del *Global South*. Particolarmente importante, anche in prospettiva comparativa, è la *Human Rights Commission* sudafricana, prevista direttamente dalla costituzione e storicamente inquadrata nel contesto della transizione democratica. La costituzione istituisce, accanto alla *Commission*, anche un *Public Protector*, una figura simile all'*ombudsman*. Tra i due organi non ci sono solo possibili sovrapposizioni di competenze ma, come mostra l'autrice alla luce di una giurisprudenza recente, prassi speculari con riferimento alla questione della vincolatività giuridica delle rispettive decisioni. Spiccano, tra i poteri della *Commission* sudafricana, quelli investigativi, particolarmente ampi, quelli di iniziare procedimenti giudiziari, di stare in giudizio per individui e gruppi e di monitorare l'attuazione delle sentenze, anche della Corte costituzionale, nonché i poteri di controllo dell'*enforcement* dei diritti sociali. Importante è la relazione/tensione con la Corte costituzionale, pure messa a fuoco da De Santis. La *National Human Rights Commission* indiana ha caratteristiche simili alla *Commission* sudafricana, ma anche specificità proprie. Tra queste, risalta maggiormente la mancanza di un fondamento

Rights Institutions, cit., p. 245 ss. Nell'ambito dell'unità di ricerca, si è occupato del tema Francesco Saitto, il cui contributo, *Functions and Responsibilities of the German Institute for Human Rights: Promoting Human Rights Education in the Public Sphere*, è di prossima pubblicazione.

costituzionale: la NHRI indiana è stata infatti istituita con una legge ordinaria diversi decenni dopo l'approvazione della costituzione, anche come reazione ai regimi emergenziali che erano stati instaurati in precedenza nel paese. Si tratta, comunque, dello stesso arco di tempo in cui è nata la Commissione sudafricana. Una peculiarità nella composizione della NHRI indiana consiste nella provenienza di almeno la metà dei suoi membri dalla giurisdizione. Ci sono altre interazioni tra la *Commission* e le corti: se la questione della vincolatività delle decisioni si è posta anche in India, carattere specifico ha assunto il rapporto con la *public interest litigation*. In entrambi i paesi, l'attività delle *Commission* è significativa soprattutto per quei cittadini che hanno maggiori difficoltà, di carattere pratico, culturale e finanziario, ad adire un giudice. In entrambe le esperienze, inoltre, è particolarmente rilevante la prassi sui diritti sociali.

L'articolo di Angelo Schillaci si occupa di "Diritti fondamentali e stato costituzionale di diritto: l'esperienza del *Defensor del pueblo* in Spagna", inquadrando l'*ombudsman* spagnolo in una più generale riflessione sulle potenzialità e i limiti delle NHRIs. Anche l'*ombudsman* spagnolo, come la Commissione sudafricana, ha un fondamento costituzionale. Come spiega l'autore, il *Defensor* viene valorizzato nel contesto della transizione alla democrazia e le sue competenze possono essere interpretate in via sistematica alla luce dell'apertura dell'ordinamento spagnolo al diritto internazionale, specie in materia di diritti. Rispetto al modello più risalente di *ombudsman*, orientato alla difesa della legalità e del principio del buon andamento dell'amministrazione, quello spagnolo è stato disegnato con una fisionomia e compiti più ampi, volti ad abbracciare il vasto spettro della protezione e promozione dei diritti. La prima funzione non viene meno, ma assume un nuovo significato alla luce della seconda. L'*ombudsman* spagnolo ha una legittimazione particolarmente robusta, essendo eletto a maggioranza qualificata dalle *Cortes*, delle quali è un Alto Commissario. Tra i suoi poteri, speciale rilievo assume quello di presentare il ricorso di *amparo* e il ricorso di costituzionalità delle leggi al Tribunale costituzionale. Schillaci mostra come si tratti del potere potenzialmente più controverso, perché è suscettibile di interferire con il processo politico, rimettendo in discussione decisioni già prese grazie a faticosi compromessi. Rileva altresì come una costellazione problematica sia quella in cui l'*ombudsman* spagnolo si fa portatore di istanze "ultraminoritarie". Rimarcando il significato di questa istituzione all'interno dello spazio pubblico allargato, l'autore evidenzia quindi una tensione immanente: il *Defensor del pueblo* è al contempo un veicolo di conflitto/competizione e di stimolo/collaborazione con il processo politico.

Il *focus* si chiude con un contributo di Luca Maldarella su "Le opinioni della Commissione di Venezia sul sistema elettorale". La Commissione di Venezia, pur non essendo tecnicamente una NHRI, ha caratteristiche parzialmente simili dal punto di vista strutturale, fa parte del sistema internazionale di protezione dei diritti umani, oltre che di promozione della democrazia, e ha sviluppato una prassi interessante in un'ottica comparativa. Dopo una breve esposizione dell'attività della Commissione, Maldarella si concentra sulle opinioni in materia elettorale, che investono il diritto di

voto e la relativa effettività, nonché il tasso di democraticità di un ordinamento. L'autore mette in rilievo alcune ambivalenze nell'uso dell'argomento comparativo ai fini della elaborazione di *standard* valutativi proiettati dall'esterno sui singoli paesi, una variabilità delle opinioni relative al contenuto delle leggi elettorali, a seconda del carattere più o meno consolidato delle democrazie, e una maggiore uniformità e stabilità delle opinioni relative alla procedura di approvazione di quelle stesse leggi.

***

Abstract: The article introduces the journal's focus on National Human Rights Institutions (NHRIs) from a comparative perspective. It highlights the main features and issues raised by NHRIs and presents contributions to this focus.

Keywords: National Human Rights Institutions – Fundamental Rights – Agencies – Fourth Branch – Comparative Law

***

Alessandra Di Martino – Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Sapienza Università di Roma (alessandra.dimartino@uniroma1.it)